



Premessa

Il GRUPPO SPORTIVO ALPINI VICENZA a.s.d. avente sede legale a VICENZA, V.le d'Alviano 6, è associazione sportiva dilettantistica e polisportiva che ha per oggetto:

- l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di varie attività sportive
- la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza nelle diverse discipline di interesse
- la gestione di eventuali impianti sportivi dati in concessione da Enti pubblici e/o privati;

Il GRUPPO SPORTIVO ALPINI VICENZA a.s.d. conta:

- Nr. Totale tesserati: 435
- Nr. minorenni: 47

Il GRUPPO SPORTIVO ALPINI VICENZA a.s.d. intende ottemperare agli obblighi di cui all'art. 16 c.2 del Dlg. 39 del 2021 predisponendo ed adottando la prescritta *Safeguarding Policy* che definisce Modello Organizzativo e Codici di condotta per la tutela dei tesserati da abusi e condotte discriminatorie.

Nell'osservanza delle direttive contenute nelle Linee Guida e nel Regolamento emessi da Enti e Federazioni e in conformità con le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia, nonché con i Principi Fondamentali proposti dall'osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding, si procede, tramite il presente documento, all'adozione di un nucleo essenziale di principi, protocolli e procedure che risponda alle finalità e alle prescrizioni di cui all'art. 16 c.2 del Dlg. 39 del 2021.

Tutte le persone, che a qualsiasi titolo (collaboratori, membri di organi sociali, fornitori, tesserati, atleti e loro genitori/tutori se minorenni, ecc.) operano all'interno del GRUPPO SPORTIVO ALPINI VICENZA a.s.d. ovvero interagiscono con esso, sono tenute al rispetto delle regole di comportamento previste nel presente documento. In particolare, esso include:

- la "Child Safeguarding Policy";
- il codice di condotta sulle materie indicate dall'Art. 16 del Decreto legislativo 39/2021;
- altra eventuale documentazione utile.

SAFEGUARDING POLICY

per la tutela dei tesserati da abusi e condotte discriminatorie

Finalizzata alla prevenzione di molestie, di violenze di ogni genere e di qualunque condotta discriminatoria e alla tutela dei soggetti minori

Indice:

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Condotte costituenti fattispecie di abuso, violenza e discriminazione

Art. 3 - Codici di condotta

Art. 4 - Modello organizzativo e Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

Art. 5 - Disposizioni Finali e Transitorie

Art. 1 - Finalità

Il Gruppo Sportivo Alpini Vicenza a.s.d. con il presente Regolamento intende promuovere il diritto di tutti i Tesserati, in particolar modo dei minori, a svolgere attività in un ambiente consono e degno, nonché rispettoso dei diritti della personalità, e congiuntamente disporre pratiche di prevenzione, contrasto e sanzione di qualsiasi condotta discriminatoria, forma di abuso e/o sfruttamento sulla persona, in ogni ambito, per ragioni di razza, origine etnica, religione, età, genere e orientamento sessuale, idee politiche, status sociale, disabilità e risultati delle prestazioni sportive

Il presente regolamento prevede la realizzazione di misure e procedure di prevenzione e contrasto verso ogni condotta di abuso, violenza o discriminazione, comunque consumata in ogni forma, anche omissiva, o commissiva mediante omissione, e/o modalità, di persona o tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network, blog, programmazione di sistemi di intelligenza artificiale e altre tecnologie informatiche.

Art.2 – Condotte costituenti fattispecie di abuso, violenza e discriminazione

Costituiscono comportamenti rilevanti le seguenti fattispecie:

- a) l'abuso psicologico;
- b) l'abuso fisico;
- c) la molestia sessuale;
- d) l'abuso sessuale;
- e) la negligenza;
- f) l'incuria;
- g) l'abuso di matrice religiosa;
- h) il bullismo, il cyberbullismo;
- i) i comportamenti discriminatori

A tal fine, vengono considerati:

- a) per “abuso psicologico”, qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;
- b) per “abuso fisico”, qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi l’integrità psicofisica del Tesserato. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
- c) per “molestia sessuale”, qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
- d) per “abuso sessuale”, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
- e) per “negligenza”, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
- f) per “incuria”, la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- g) per “abuso di matrice religiosa”, l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;

- h) per “bullismo, cyberbullismo”, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).
- i) per “comportamenti discriminatori”, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

In ogni caso, è considerata quale “molestia” e/o “abuso” ogni condotta che ha effetto discriminatorio circa la razza, religione, colore, credo o ideali, origine etnica, caratteristiche fisiche, genere, orientamento sessuale, disabilità, età, status socioeconomico, capacità atletiche.

Art.3 – Codici di condotta

3.1 I Tesserati e chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo alle attività della Società sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti alle seguenti linee guida:

- riservare ad ogni Tesserato adeguati attenzione, impegno, rispetto e dignità;
- prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni, segnalando, in tal caso e senza ritardo, la circostanza agli esercenti la responsabilità genitoriale;
- dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
- prevenire, durante gli allenamenti collegiali, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo;
- segnalare senza indugio situazioni, anche potenziali, che esponano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio
- comportarsi con tutti gli altri Tesserati, nei confronti dei Giudici di Gara e dei volontari durante l’attività sportiva e le manifestazioni agonistiche in modo rispettoso della dignità personale e della altrui sensibilità e del decoro, accettando le decisioni dei soggetti aventi posizione di garanzia e controllo secondo l’ordinamento sportivo ed esercitando il legittimo diritto di critica in modo leale, educato e senza alimentare la cultura del sospetto

3.2 I dirigenti sportivi, tecnici e membri dello staff sono inoltre tenuti a seguire quanto segue:

- agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;
- interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta;
- segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
- programmare allenamenti adeguati nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;
- porre attenzione, in occasione di eventuali trasferte a soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati.
- astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati
- conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di *safeguarding*, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo

3.3 Obblighi a carico degli atleti:

- comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
- prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
- mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
- astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difformi a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati

Art. 4 - Modello Organizzativo e Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

4.1 Il Gruppo SPORTIVO ALPINI VICENZA a.s.d. ha un organo di amministrazione consistente in un Consiglio direttivo, eletto dall'assemblea dei soci. Norme e competenze che regolano

l'associazione e gli organi sociali sono espressi nello Statuto Sociale, da intendersi parte integrante del presente Modello.

4.2 L'Organigramma del GRUPPO SPORTIVO ALPINI VICENZA a.s.d. è riportato nel verbale dell'ultima assemblea elettiva.

4.3 Il Consiglio Direttivo del Gruppo Sportivo Alpini Vicenza a.s.d. nomina il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi.

4.4 **Compiti del Responsabile:**

Il Responsabile ha l'obbligo di partecipare ai seminari informativi promossi da Enti/Federazioni nazionali.

Al Responsabile, cui viene garantito l'autonomia e l'indipendenza di giudizio, è affidato il potere di proporre al Consiglio Direttivo modifiche volte ad implementare l'efficacia del Regolamento stesso. Svolge inoltre il ruolo di garante per l'applicazione del regolamento al fine di assicurare la corretta osservanza ed applicazione.

Il Responsabile tiene i rapporti con l'Ufficio del Garante per la protezione dagli abusi e dalle condotte discriminatorie nominato da Enti/Federazioni nazionali.

4.5 Procedura per la segnalazione

L'interessato che intende segnalare una violazione o presunta tale, dei Codici di Condotta, deve comunicarlo al Responsabile, utilizzando l'indirizzo e-mail gsa@anavicenza.it

La segnalazione, da parte della parte lesa deve contenere ogni circostanza utile alla ricostruzione del fatto ritenuto lesivo, in particolare:

- data /ora e luogo di dove è avvenuto il fatto
- soggetti coinvolti
- estremi del segnalante e rapporti con la parte lesa

Il Responsabile, come ogni Tesserato Maggiore, ha l'obbligo di segnalare all'Ufficio del Garante di Enti/Federazioni nazionali eventuali casi di molestie e abusi sessuali di cui è venuto a diretta conoscenza.

In alternativa può indirizzare la vittima di tali abusi a denunciare direttamente il fatto agli organi preposti da Enti/Federazioni nazionali, come indicato nei relativi *Regolamenti per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie*. L'eventuale inottemperanza a tale obbligo determinerà una responsabilità disciplinare.

4.6 **Riservatezza delle segnalazioni**

Il Responsabile e i collaborati coinvolti assumono l'onere di riservatezza in merito a quanto appreso nell'espletamento dei compiti affidati.

Nel caso di denunce effettuate direttamente agli organi preposti da Enti/Federazioni nazionali, si rimanda ai relativi *Regolamenti per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie*.

Art.5 – Disposizioni Finali e Transitorie

I Tesserati sono tenuti a conoscere il contenuto del presente Regolamento, ad osservarlo e a contribuire ai fini da questo perseguiti, anche per il tramite degli organi all'uopo preposti.

Il presente Regolamento è pubblicato in apposita sezione del sito internet della Sezione A.N.A. di Vicenza dedicata al Gruppo Sportivo Alpini Vicenza a.s.d.

<https://www.anavicenza.it/sito/gruppo-sportivo.html>

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla delibera del Consiglio Federale o del provvedimento equivalente.

Gli obblighi ivi previsti entrano in vigore dal 31.08.2024



Luca Renzo

Gruppo Sportivo Alpini Vicenza
Associazione sportiva dilettantistica
Viale d'Alviano, 6 - Vicenza - gsa@anavicenza.it
cod. fisc. 95123580243

Dati sociali:

GRUPPO SPORTIVO ALPINI VICENZA A.S.D.

VIALE D'ALVIANO, 6 - 36100 VICENZA

tel. e fax 0444.926988

Cod.fisc. 95123580243

IBAN: IT56Y0880711802000000052686

e-mail: gsa@anavicenza.it

pec: gsa.vicenza@pec.it